

"ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI VICENTINI"

("A.G.I.F.A.R. VICENZA")

STATUTO

ART. 1 - GENERALITA'

E' costituita un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI VICENTINI"**, il cui acronimo è **"A.G.I.F.A.R. VICENZA"** con sede in Vicenza, Via Paolo Lioy n. 16.

L' **"A.G.I.F.A.R. VICENZA"** associazione giovani farmacisti vicentini è un'associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice civile.

All' **"A.G.I.F.A.R. VICENZA"** possono aderire i giovani farmacisti laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro, e viene costituita per migliorare la preparazione culturale e professionale del giovane laureato in farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, e in particolare ha come finalita' di:

- a) promuovere l'associazionismo tra i laureati suddetti e rafforzare la solidarietà professionale per una migliore tutela degli interessi comuni; in particolare unendoli, coordinandoli a livello, regionale, e nazionale.
- b) integrare, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a corsi, congressi e seminari la preparazione dei soci in tutti gli aspetti utili ad una corretta e completa formazione professionale;
- c) unire i soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione;
- d) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti e sviluppare, ove necessario, anche funzione propositiva nei loro confronti;
- e) promuovere iniziative atte a sviluppare la crescita culturale dei farmacisti;
- f) stimolare la professionalità del lavoro dei soci;
- g) favorire tra i soci una conoscenza più approfondita dei problemi della categoria
- h) divulgare con tutti i mezzi idonei gli scopi e le idee dell'Associazione;
- i) promuovere iniziative sportive, turistiche e ricreative;
- l) instaurare e favorire relazioni di collaborazione con le Associazioni giovanili italiane di categoria e con altre associazioni di categoria;
- m) instaurare e favorire relazioni di collaborazione con le Associazioni giovanili straniere di categoria, soprattutto europee;
- n) sensibilizzare l'opinione pubblica, i media e politici sul ruolo e la professione dei professionisti farmacisti evidenziando la loro preparazione, responsabilità e controlli.

ART. 3 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione Agifar Vicenza è costituito:

- 1) dalle quote ordinarie annuali degli associati nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- 2) dalle quote straordinarie eventuali nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in occasione di eventi ed iniziative di particolare rilevanza, attinenti allo scopo sociale;
- 3) da lasciti testamentari e donazioni nonché e da ogni altro provento realizzato;
- 4) da contributi versati per la partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati dall'associazione;
- 5) da contributi versati da chi, condividendone le finalità, è interessato all'attività dell'associazione;
- 6) da contributi versati da terzi per interventi o pubblicità.

Le quote ordinarie e straordinarie non sono trasmissibili né rivalutabili né rimborsabili.

ART. 4 – ADESIONE ASSOCIATO E DIRITTO DI VOTO

Possono essere iscritti all'Associazione tutti i dottori in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che non abbiano compiuto i 40 anni di età. La relativa domanda va presentata al Presidente che, su delega del Consiglio Direttivo, decide entro dieci (10) giorni dalla richiesta. Alla prima riunione, il consiglio direttivo ratifica l'iscrizione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il primo dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati a versare la quota annuale dell'Associazione.

Hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive gli associati in regola col pagamento della quota associativa.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità;
- c) per decadenza;
- d) per esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, purché sia fatta almeno un mese prima.

La cessazione per morosità è disposta dal Consiglio Direttivo.

L'associato che venga escluso o che sia receduto volontariamente, non ha diritto a nessun indennizzo o rimborso.

La decadenza dell'associato può essere accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo quando, per un anno consecutivo e senza fornire motivazioni, l'associato non partecipa ad alcuna attività associativa e/o diventa irreperibile.

L'associato deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da

questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo di comunicazione (PEC).

L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- status dell'associato e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- per la mora superiore ad un anno nel pagamento della quota associativa;
- qualora l'associato fomenti dissidi o disordini con altri associati o terzi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo di comunicazione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione riconosce a tutti gli associati il diritto e il dovere di partecipare all'attività svolta dal sodalizio.

Tutti gli associati ordinari hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di voto nelle deliberazioni per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi associativi, ed hanno diritto ad essere eletti negli stessi;
- ad accedere ai documenti, delibere, registri, bilanci e rendiconti dell'Associazione, traendone copie a propria cura e spese.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un comportamento corretto, leale e fattivamente collaborativo nei confronti dell'Associazione;
- tutelare l'immagine dell'Associazione verso l'esterno;
- versare le quote associative;
- contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa;
- pagare tempestivamente le quote associative;
- rispettare lo statuto.

Tutti gli associati ordinari hanno gli stessi diritti e doveri.

Possono essere Associati soggetti che non possiedono i requisiti previsti ma versano ugualmente un contributo annuo pari almeno alla quota associativa e condividano le finalità dell'Associazione. Detti soci non hanno diritto di voto ne' attivo ne' passivo, possono

esprimere il proprio parere sugli argomenti trattati, ove richiesti e sono definiti soci sostenitori.

ART. 7 - AFFILIAZIONI

L'"ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI VICENTINI" chiederà di essere iscritta all'Associazione Nazionale Giovani Farmacisti ed a eventuali altre associazioni con obiettivi analoghi o comunque convergenti.

ART. 8 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione o sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione da comunicare agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea può pure essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda con la maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può rappresentare al massimo dieci associati.

Nei casi di convocazione di urgenza l'ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le votazioni sono effettuate in modo palese.

Le assemblee possono svolgersi anche in audioconferenza o audiovideoconferenza, alle

seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- 1) determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- 2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per i membri nominati nell'atto costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione;
- 3) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- 4) approvare le modifiche allo Statuto;
- 5) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- 6) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia espressamente riservato agli altri organi dell'Associazione;
- 7) approvare l'eventuale regolamento interno.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestorio che elabora, programma ed esegue la linea politica dell'Associazione. Esso è composto da tre (3) a nove (9) componenti, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell'atto costitutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il periodo di cinque anni con scadenza alla fine del quinto anno solare dalla data della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o decadenza di un componente, l'Assemblea ha il potere di sostituirlo con un associato in regola con i pagamenti.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta le decisioni proprie del Consiglio Direttivo chiedendone la ratifica alla prima riunione utile.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 13 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 14 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere; è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali.

ART. 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni della assemblea;
- persegue gli scopi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio associativo predisponendo annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea;
- determina la quota associativa;
- convoca l'Assemblea degli iscritti;
- si pronuncia sulle domande di ammissione e di recesso;
- affida specifici incarichi ai suoi componenti;
- istituisce Commissioni di lavoro per l'approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, convegni etc;
- delibera l'adesione in qualsiasi forma ad altre associazioni, enti o organizzazioni nazionali o locali aventi le medesime finalità;
- predispone eventuali regolamenti interni.

ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione inviata tramite lettera, fax, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dal Presidente o su iniziativa di almeno uno dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore salvo i casi di effettiva urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in

carica e delibera a maggioranza dei presenti.

E' facoltà anche di uno solo dei suoi componenti invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.

Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a sei riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Presso la sede dell'Associazione viene tenuto il registro delle entrate e delle uscite aggiornato con la situazione di cassa.

E' possibile che venga deliberato un rimborso spese per i rappresentanti del Consiglio Direttivo solo su presentazione dei giustificativi di spesa.

ART. 18 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti fra l'associazione e gli associati, determinando

criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività associativa, il Consiglio Direttivo potrà predisporre regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

ART. 19 - SCIoglimento

La presente Associazione si estinguerà quando lo scopo associativo è divenuto impossibile o per decisione dei soci, con le maggioranze indicate nel precedente articolo 9 del presente statuto.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

In caso di estinzione dell'ente, i beni associativi che dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno distribuiti tra gli associati in parti uguali tra loro.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.